

ACCORDI DIVISORI FRA COEREDI

GIOVANNI GABRIELLI

prof. emerito di diritto civile

Sommario: **1.** Diritto dei coeredi alla divisione e limiti all'esercizio di esso: in particolare, il potere di differire la divisione riconosciuto all'ereditando. - **2.** Libertà dei coeredi di conformare il contenuto della divisione e disposizioni impartite al riguardo dall'ereditando, direttamente o attraverso un terzo all'uopo nominato. - **3.** Necessità della partecipazione di tutti i coeredi alla divisione, ma ammissibilità di divisioni parziali quanto all'oggetto; divisione ed alienazione a titolo oneroso di quote.

1. - La divisione dell'eredità fra i coeredi è soltanto un caso, benché indubbiamente il più significativo e più spesso ricorrente, di divisione di beni comuni fra i partecipanti alla comunione. E' inappropriato perciò il modo di procedere adottato dal vigente codice civile (come, peraltro, già da quello del 1865, che lo ha preceduto: artt. 684 e 984 ss.), che detta la disciplina della divisione nel libro II, delle successioni (art. 713 ss.), per poi rinviarvi in sede di disciplina dello scioglimento della comunione in generale (art. 1116). Ne derivano, fra l'altro, superflue ripetizioni di norme: nell'art. 1111 c.c. è disposto che ciascun partecipante ha diritto di provocare lo scioglimento della comunione e la medesima regola è ripetuta nel precedente art. 713, 1° comma, con riguardo ai coeredi; in entrambe le sedi è attribuito al giudice adito per la divisione da uno dei partecipanti o coeredi il potere di differirne in tutto od in parte l'effetto per non di più cinque anni, se altro partecipante o coerede chiede

il differimento e se dall'immediatezza dello scioglimento può derivare pregiudizio (art. 1111, 1° comma, seconda parte e 717 c.c.).

Le norme appena ricordate sono fondamentali, perché concretano un principio direttivo della materia: l'essenziale provvisorietà o temporaneità della comunione, e più specificamente della coeredità, in ragione dello sfavore con cui ad essa guarda il legislatore (ma non in tutti i tempi e luoghi), perché considerata come matrice di controversie e come ostacolo, per l'esigenza di rispettare i diritti concorrenti di ciascun partecipante, all'ottimale sfruttamento dei beni. La sovrapposizione già su questo punto fondamentale delle due discipline, generale e specifica della coeredità, non manca di determinare questioni applicative: nella norma dell'art. 717 c.c. si richiede, come presupposto per il differimento della divisione, l'elemento oggettivo del "notevole pregiudizio al patrimonio ereditario", che potrebbe derivare dall'immediatezza dello scioglimento; in quella dell'art. 1111, 1° comma, il pregiudizio è invece riferito agli "interessi degli altri partecipanti", ossia ad un parametro che sembra di natura soggettiva (ma l'applicazione giurisprudenziale, conforme all'orientamento della dottrina, appiattisce le due formulazioni normative, consentendo il differimento, anche nel caso delle comunioni non ereditarie, soltanto se dall'immediatezza dello scioglimento possa derivare pregiudizio al valore dei beni dividendi: Cass., 24 maggio 1963, n. 1360 e Cass., 26 giugno 1973, n. 1931).

Altra questione applicativa riguarda la disponibilità del diritto alla divisione da parte dei partecipanti o dei coeredi. Secondo la disciplina della comunione in generale, è ammissibile - ed anzi dotato di efficacia reale, nel senso che vincola anche gli aventi causa dai partecipanti che hanno stipulato - il patto di indivisione, la cui efficacia è peraltro limitata nel tempo, valendo al

massimo per un decennio, e rimovibile dal giudice, che può autorizzare la divisione immediata, in dispregio del patto stesso, qualora "gravi circostanze", fatte valere da uno dei partecipanti, la richiedano (art. 1111, 2° e 3° comma, c.c.). Tace sul punto, per contro, la disciplina della comunione ereditaria, onde è controversa l'ammissibilità del patto di indivisione fra coeredi, peraltro riconosciuta dall'orientamento prevalente. Con quest'ultimo ritengo che debba consentirsi: è vero che la norma dell'art. 1116 c.c. rinvia alla disciplina della divisione di eredità per la divisione delle comunioni non ereditarie, mentre manca un rinvio in senso opposto; ma è vero anche che la comunione ereditaria è pur sempre una sottospecie della comunione, onde la disciplina di quest'ultima è senz'altro applicabile, salvo che ne risulti l'incompatibilità con le note distintive della sottospecie stessa.

Peculiare della comunione ereditaria è il potere di incidere sul diritto alla divisione, che è riconosciuto dalla legge a persona estranea al gruppo dei partecipanti; da norme contenute nell'art. 713 c.c. è attribuito invero al "testatore" il potere di prescrivere il differimento della divisione, per un tempo non superiore, peraltro, a cinque anni dall'apertura della successione; durata che può essere superata nel caso in cui fra i coeredi vi siano minorenni, fino, al massimo, ad un anno dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del più giovane. Il limite imposto dal testatore può essere rimosso dal giudice, ad istanza di uno dei coeredi, il quale faccia valere "gravi circostanze" che richiedano la divisione immediata; non diversamente da quanto può avvenire, come si è visto, con riguardo al limite posto nell'esercizio dell'autonomia dei partecipanti stessi.

Il potere dell'ereditando di differire la divisione può esercitarsi con riguardo ad ogni comunione ereditaria, anche di origine non testamentaria.

Quale che sia la natura giuridica della disposizione testamentaria con cui tale potere viene esercitato (imposizione di un onere agli eredi, secondo l'orientamento prevalente, disposizione *sui generis*, secondo altro orientamento, che pare preferibile), è evidente che essa può dettarsi indipendentemente da un'istituzione, andando ad incidere anche sulla posizione di eredi chiamati *ex lege*.

Occorre chiedersi quale sia, peraltro, l'effettivo valore vincolante del divieto testamentario di divisione. Certamente tale divieto comporta che alla richiesta di divisione di uno o più coeredi anche uno solo degli altri possa vittoriosamente opporsi; ma sembra impossibile, o quanto meno estremamente difficile, che il divieto testamentario possa essere fatto valere, se tutti i coeredi concordano nell'attuare la divisione. Per il rispetto di un obbligo imposto dal defunto agli eredi può agire, bensì, "qualsiasi interessato" (art. 648 c.c.). Ma un interesse patrimoniale alla permanenza della comunione può fare capo soltanto agli stessi coeredi, sicché non può essere da loro fatto valere, se concordano sulla divisione immediata. Può rilevare, certamente, anche un interesse morale (Cass., 30 settembre 1968, n. 3049), in particolare al rispetto della volontà del defunto; ma tale interesse non può farsi valere da *quisque de populo*, ma soltanto dai più stretti congiunti superstiti (Cass., 10 giugno 1975, n. 2306 e Cass., 14 agosto 1980, n. 4936), sicché l'osservanza del divieto testamentario di divisione contro la volontà dei coeredi direttamente interessati potrà essere domandata soltanto nel caso in cui vi sia uno stretto congiunto del testatore al di fuori del gruppo dei partecipanti alla comunione ereditaria.

2. - Dopo avere detto del diritto dei coeredi alla divisione e dei limiti che possono intaccarlo, posti dall'ereditando o dai coeredi stessi nell'esercizio della

loro autonomia, può passarsi ad esaminare il contenuto della divisione ereditaria, il cui oggetto è la trasformazione della comproprietà *pro quota* dell'eredità in proprietà esclusiva di beni ereditari (o, eventualmente, in diritto al controvalore pecuniario della quota).

Anche alla libertà dei coeredi di conformare il contenuto della divisione possono dal testatore imporsi limiti.

L'intervento del testatore in materia può essere di duplice natura, fermo che tale intervento non presuppone la vocazione testamentaria, potendo concretarsi, quale che ne sia la natura, anche nei confronti di coeredi chiamati *ex lege* alla successione. Il testatore può, da un lato, attuare egli stesso la divisione, formando le porzioni da assegnarsi in proprietà esclusiva (artt. 734 e 735 c.c.). Si dice che, in tal caso, la divisione del testatore ha immediata efficacia reale, di talché l'insorgere della comunione ereditaria è prevenuto, acquistando ciascun istituito, purché beninteso accetti, i beni assegnatigli fin dal momento dell'apertura della successione; se divisione è l'atto con cui si attua lo scioglimento di una comunione, può anche dubitarsi che quella fatta dal testatore sia una divisione vera e propria, potendo essa ricondursi solo *lato sensu* al fenomeno divisorio, così da applicare alcuni principi direttivi comuni, anzitutto quello di proporzionalità fra quote e lotti assegnati, in considerazione della causa distributiva che connota anche la divisione del testatore.

Ma la divisione del testatore è atto estraneo ai coeredi, del quale essi subiscono soltanto l'effetto, salva la facoltà di eventualmente contestarla o impugnarla, a norma degli artt. 735 e 763, 3° comma, c.c. Essa è, quindi, estranea anche all'argomento qui trattato, nel quale rientra, per contro, l'altro tipo di intervento del testatore, il quale si limita, anziché ad attuare preventivamente la divisione, ad impartire ai coeredi norme per l'attuazione,

che resta, peraltro, a loro affidata (art. 733). L'effetto di questo secondo tipo di intervento è meramente obbligatorio, sicché fra i coeredi sorge senz'altro la comunione, pur se vi sia stato l'intervento stesso, una volta che si sia aperta la successione (Cass., 17 luglio 2006, n. 16216).

Spesso non è di immediata evidenza se la disposizione dettata dall'ereditando sia da ricondursi all'uno od all'altro dei due modi di intervento possibili: lo attesta il notevole numero di decisioni, anche di legittimità, reperibili sul punto, le quali invariabilmente ribadiscono che è questione di fatto se la disposizione sia da qualificarsi nell'uno o nell'altro senso, onde la soluzione data dal giudice di merito non è censurabile in cassazione, se congruamente motivata (Cass., 14 luglio 1983, n. 4826; Cass., 22 novembre 1996, n. 10306; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21491; Cass., 11 maggio 2009, n. 10797).

E' utile, tuttavia, cercare di stabilire il criterio corretto al fine della qualificazione, che è gravida di conseguenze, come mostra l'analisi dei casi in cui la questione si è posta: per esempio, se la divisione è stata fatta dal testatore con effetto reale, con conseguente preclusione del costituirsi di una concessione, non c'è spazio per l'applicazione dei diritti di prelazione e retratto, a norma dell'art. 732 c.c., in caso di alienazione di bene ereditario da parte di uno dei coeredi, mentre tali diritti opererebbero nel caso in cui il testatore si fosse limitato a dettare norme, con effetto obbligatorio, con riguardo alla futura divisione ad opera dei coeredi stessi (Cass., 11 maggio 2009, n. 10797, cit.); se alla divisione abbia direttamente proceduto il testatore, in essa non considerando uno dei legittimari o degli eredi istituiti, la divisione stessa è nulla a norma dell'art. 735 c.c., mentre analoga esigenza di compiutezza non sussiste, se il testatore si sia limitato ad impartire norme per la futura divisione

(Cass., 14 luglio 1983, n. 4826, cit.). Criterio oggettivo su cui può poggiare la qualificazione è quello del riscontro di compiutezza della distribuzione: non è divisione del testatore quella che assegna alla porzione di uno degli istituti un determinato bene, senza nulla disporre circa l'assegnazione di tutti gli altri; tale disposizione deve intendersi come impositiva di un vincolo alla futura divisione, onde essa non è di ostacolo all'instaurarsi della comunione, per intanto, anche sul bene contemplato (Cass., 17 luglio 2006, n. 16216, cit.). Beninteso, però, l'onnicomprensività della distribuzione non esclude di per sé il carattere meramente obbligatorio della disposizione, ove esso risulti espressamente enunciato dall'ereditando; in tal senso è, almeno, l'orientamento della dottrina più recente, che sembra senz'altro condivisibile.

Anche per le disposizioni sul contenuto della divisione impartite dall'ereditando ai coeredi si pone, come già si è detto per quelle che incidono sullo stesso diritto alla divisione, la questione di qualificazione: benché sia stato autorevolmente sostenuto l'assunto secondo cui le disposizioni sulla divisione date dal testatore ai coeredi si configurerebbero come legato a efficacia obbligatoria, è preferibile l'orientamento, prevalente nella dottrina più recente, secondo cui si tratterebbe di imposizione di obbligo, a titolo di onere o *sui generis*; si è osservato che la riconduzione al legato importerebbe la rinunciabilità di quest'ultimo, a norma dell'art. 649 c.c., mentre le norme sulla divisione, date dal testatore, sono vincolanti per tutti i coeredi, sol che uno solo ne pretenda l'osservanza (Cass., Sez. Un., 24 luglio 1958, n. 2689, in *Giust. civ.*, 1959, I, 1631). Non può non riproporsi anche con riguardo alle disposizioni di cui si tratta anche il rilievo, già formulato con riguardo ai limiti imposti dall'accreditando allo stesso diritto dei coeredi alla discussione, sulla labilità dell'efficacia obbligatoria ad esse connessa; efficacia che verrebbe

meno se tutti i coeredi le disattendessero concordemente, salvo che nel caso particolare in cui sia legittimato a fare valere l'interesse morale al rispetto della volontà del defunto uno stretto congiunto estraneo al gruppo dei coeredi stessi.

Forse anche per questa ragione, per rafforzare cioè l'efficacia vincolante delle disposizioni dell'ereditando sulla divisione, la legge consente all'ereditando stesso di attribuire a un terzo, estraneo al gruppo dei chiamati alla successione, il potere di operare una "proposta" di divisione, in conformità di una stima dell'asse dallo stesso terzo operata (art. 733, 2° comma, c.c.); ma a maggiore ragione, ritengo, in conformità di stima fatta dall'ereditando stesso. La proposta di divisione del terzo è vincolante per i coeredi, come si desume dalla circostanza che, per rimuoverne l'effetto, essi hanno l'onere, che anche uno soltanto può assolvere, di impugnarla davanti al giudice, come prevede la norma da ultimo citata, dimostrandone la contrarietà alla volontà dell'ereditando o la manifesta iniquità.

L'idea secondo cui la nomina di un terzo arbitratore al fine di formare un progetto di divisione rafforza l'efficacia dell'intervento del testatore, pur non spintosi fino ad attuare egli stesso la divisione preventiva con effetto reale, presuppone però che al progetto del terzo si riconosca a propria volta effetto reale, salvo l'accoglimento di eventuale impugnazione da parte di almeno uno dei coeredi. Tale presupposto, condiviso da una parte autorevole della dottrina, è però da altra negato, sostenendo che al progetto divisionale formato dal terzo dovrebbe riconoscersi efficacia meramente obbligatoria, come suggerito dalla collocazione della norma, che tale progetto prevede: all'interno dell'art. 733 c.c., riguardante le disposizioni con efficacia obbligatoria date dal testatore (a quest'ultimo orientamento ha aderito l'unica sentenza che della questione, per quanto consta, ha dovuto, in tempo ormai lontano, occuparsi (App. Milano, 19

marzo 1959). Se così fosse, anche la determinazione del terzo nominato dal testatore potrebbe essere disattesa dai coeredi, purché tutti concordi, salvo che nel caso in cui fuori dal loro gruppo esista uno stretto congiunto cui possa riconoscersi la legittimazione a fare valere l'interesse al rispetto della volontà dell'ereditando.

Occorre infine ricordare che l'incarico di provvedere alla divisione può essere affidato dall'ereditando all'esecutore testamentario, se nominato, come prevede la norma dell'art. 706 c.c. La divisione fatta dall'esecutore in esecuzione dell'incarico ha certamente efficacia reale, come risulta dalla formulazione letterale. Non si vede, allora, perché conforme efficacia non dovrebbe riconoscersi alla divisione che, per incarico dell'ereditando, sia stata operata da persona diversa dall'esecutore testamentario. L'unica differenza fra i due casi, che può legittimamente riconoscersi, è data dalla circostanza che la divisione dell'esecutore non può essere disattesa dai coeredi, nemmeno se concordi, almeno secondo l'opinione che pare preferibile: all'esecutore, invero, non può negarsi la legittimazione a pretendere che la volontà del testatore sia rispettata.

3. - Quando non vi siano vincoli posti dall'ereditando, la volontà dei eredi è assolutamente libera nel determinare il contenuto della divisione. Su tale contenuto occorre naturalmente un accordo unanime, in difetto del quale non c'è spazio che per la divisione giudiziale, chiedibile da ciascuno nell'esercizio del diritto di cui in precedenza si è detto.

E' opinione unanime degli interpreti quella secondo cui non può avere effetto un accordo divisorio cui non abbiano partecipato tutti i coeredi (in giurisprudenza, *ex multis*, Cass., 15 luglio 1987, n. 6225 e Cass., 6 ottobre

2000, n. 13335).

Secondo l'orientamento prevalente, la divisione conclusa da una parte soltanto dei coeredi deve considerarsi nulla. Ma, secondo taluni, non di nullità si tratterebbe, bensì di inefficacia in senso stretto: una parte soltanto dei coeredi non è legittimata, invero, a disporre lo scioglimento della comunione; ma il loro accordo può dispiegare effetto, se sopravvenga la ratifica da parte di chi non vi aveva partecipato.

La necessità della partecipazione di tutti i coeredi all'accordo divisorio non implica, peraltro, che questo debba sciogliere per intero la comunione: è senz'altro ammissibile, purché con il consenso di tutti, una divisione parziale quanto all'oggetto, nel senso che due o più coeredi restino fra loro in comunione su una parte dell'asse, mentre altra parte viene assegnata in proprietà esclusiva ad uno o più altri (Cass., 17 dicembre 1994, n. 10857, la quale deduce dal carattere parziale di questa divisione che il valore imponibile, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro, è soltanto quello dei beni assegnati in proprietà esclusiva). A maggiore ragione è ammissibile la divisione di una parte soltanto dell'asse, restando la residua in comunione fra tutti i coeredi: così risulta dalla norma dell'art. 762 c.c., secondo la quale "l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa" (Cass., 7 settembre 1997, n. 8448).

La causa del contratto di divisione non è data semplicemente dallo scioglimento della comunione, potendo questo discendere da una pluralità di fatti e atti giuridici diversi: per esempio, la comunione si scioglie, se uno dei partecipanti usucapisce la proprietà esclusiva di alcuni o di tutti i beni comuni; del pari essa si scioglie, in tutto od in parte, se uno dei coeredi aliena all'altro

od agli altri la propria quota con donazione o anche con il contratto di cui agli artt. 1542 ss. c.c.

Causa del contratto di divisione è, bensì, lo scioglimento della comunione, ma soltanto in quanto attuato attraverso attribuzione in proprietà esclusiva ai partecipanti di beni di valore corrispondente a quello delle rispettive quote. Ciò si desume dalla norma dell'art. 763 c.c., secondo la quale la divisione può essere senz'altro rescissa, a domanda di chi si ritiene leso, "quando il valore dei beni assegnato ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

Non è detto, peraltro, che la divisione attui la corrispondenza fra quote astratte e porzioni assegnate attraverso la distribuzione dei beni comuni: ben spesso vi è difficoltà, o addirittura impossibilità, di formare porzioni di valore corrispondente a quello delle quote. Ne tiene espressamente conto la legge, stabilendo con la norma dell'art. 728 c.c. che l' "ineguaglianza in natura nelle quote ereditaria si compensa con un equivalente in danaro", detto conguaglio; vi si connette la norma del successivo art. 2817 n. 2 c.c., che attribuisce al condividente creditore di conguaglio ipoteca legale sugli immobili assegnati al debitore, a garanzia del pagamento. Il riferimento esclusivo al danaro come mezzo di compensazione dell'eventuale difetto di proporzionalità, contenuto nella norma dell'art. 728 c.c., pone un vincolo da osservarsi nella divisione giudiziale; in quella contrattuale i coeredi possono usare al fine del conguaglio qualunque altro bene od utilità, come gli interpreti concordemente osservano.

La previsione di conguagli pone peraltro una questione di qualificazione, dovendo la divisione tenersi distinta da altri contratti che hanno, al pari di essa, l'effetto di determinare lo scioglimento della comunione, come sopra si è osservato, senza essere connotati dall'intento di attuare una

distribuzione proporzionale alle quote. Basta supporre, per esempio, che l'accordo preveda di liquidare uno dei partecipanti in danaro, assegnando per intero i beni comuni all'altro o distribuendoli fra gli altri, se sono più d'uno: occorre chiedersi se si sia di fronte a una divisione o, piuttosto, a una vendita di quota. La legge tributaria risolve la questione con la norma dell'art. 34 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, secondo la quale "la divisione, con la quale ad un dividente sono assegnati beni per un valore eccedente quello a lui spettante nella massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente"; soluzione gordiana, ispirata all'interesse del fisco, che non può senz'altro adottarsi nel campo dei rapporti fra privati.

La qualificazione ha rilevanti conseguenze, diversa essendo la disciplina da applicarsi, secondo che l'accordo si configuri o no come divisione. In particolare, alla divisione si applica la norma già menzionata dall'art. 763 c.c. , che ne consente la rescissione, sol che uno dei dividendi risulti leso oltre il quarto. Norma strettamente legata alla connotazione causale della divisione, come contratto diretto ad attuare una distribuzione dei beni proporzionale alle quote; norma che non può quindi applicarsi a contratti diversi, com'è, per esempio, la vendita di quota (stando, almeno all'orientamento tradizionale, secondo cui la sproporzione fra le prestazioni previste da un contratto sinallagmatico non può, di per sé sola, comportarne la nullità per difetto di causa: Cass., 28 agosto 1993, n. 9144, in *Foro it.*, 1994, I, 2489; ma è andato progressivamente affermandosi l'orientamento contrario, una cui estrinsecazione recente è data da App. Trieste, 5 novembre 2010, in *Nuova giur. civ.*, 2011, 787, che richiama in motivazione i precedenti nella giurisprudenza di legittimità: a mio avviso, se quest'ultimo orientamento fosse nel vero, dovrebbe affermarsi, in contrasto con la norma dell'art. 763, la nullità,

anziché la rescindibilità, della divisione che preveda assegnazioni grossolanamente sproporzionate).

Ma occorre considerare che la norma dell'art. 764 c.c. dispone la rescindibilità per lesione *ultra quartum*, oltre che della divisione, anche di "ogni altro atto che abbia per oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari". Certamente tale norma non può essere intesa alla lettera, come gli interpreti unanimemente riconoscono, ricordando la migliore formulazione della corrispondente disposizione del codice previgente (art. 1039): mentre la norma attuale estende la disciplina della divisione a tutti gli atti che hanno "per effetto" la cessazione della comunione, quella anteriore limitava l'estensione agli atti che tale cessazione hanno "per oggetto"; non può ritenersi, di conseguenza e per esempio, che la donazione di quota o la rinuncia, pur avendo per effetto lo scioglimento, totale o parziale, della comunione, abbiano tale scioglimento per oggetto, perché non è quest'ultimo il risultato immediatamente avuto di mira dal donante o rinunciante. Ma resterebbe il dubbio sull'alienazione a titolo oneroso di quota, nella maggior parte dei casi vendita, della quale può, senza forzatura, dirsi che abbia anche per oggetto lo scioglimento, totale o parziale, della comunione, mirando essa ad attribuire all'alienante valori, nella maggior parte dei casi danaro, corrispondenti al valore della quota. Ne dovrebbe discendere, anche alla luce della necessaria interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 764 c.c., la rescindibilità di queste alienazioni per lesione *ultra quartum*.

Ma interviene a precludere tale conclusione l'ulteriore disposizione dell'art. 765 c.c., secondo la quale non può rescindersi per lesione *ultra quartum* "la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo". Tale vendita non è dunque, di regola, atto equiparato

alla divisione in senso stretto. Soltanto di regola però, potendo, invece, esserlo, se vi sia stata "frode" di una delle parti e se la compravendita non possa considerarsi fatta "a rischio e pericolo" dell'acquirente, non sia da qualificarsi, cioè, come contratto aleatorio. Si dirà che c'è stata frode, se si riscontrano gli estremi del dolo, quanto meno omissivo, di una delle parti nel rappresentare la consistenza della quota. Quanto all'altro requisito, dell'aleatorietà, esso deve considerarsi di regola sussistente, sicché l'alienazione di quota non è di regola rescindibile: secondo l'opinione dominante, che sembra condivisibile, la vendita di eredità è, invero, contratto aleatorio, salvo che dall'alienante sia stata garantita una certa consistenza dell'oggetto (sul tema è ancora fondamentale Cass., 10 febbraio 1962, n. 287, in *Foro it.*, 1962, I, 430, secondo la quale è sufficiente, per escludere l'aleatorietà, l'individuazione dei cespiti componenti l'attivo ereditario).